

## **Capitolo 14 : ACCESSO DEL PUBBLICO, USO DEI LOCALI SCOLASTICI E AREE DI PERTINENZA**

### **Accesso di estranei ai locali scolastici**

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessuna altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado verranno chiuse le porte d'accesso. Nella scuola dell'infanzia le porte d'accesso ai plessi saranno sempre chiuse al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni.
4. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa autorizzazione.
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento e possono accedere previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Non è assolutamente consentita la vendita di libri o altro materiale ad alunni ed al personale all'interno della scuola.

### **Uso dei locali scolastici e delle strutture della scuola.**

1. L'uso dei locali scolastici e di altre strutture della scuola (campo esterno, giardini, area giochi) è consentito per le attività didattiche, per lo svolgimento di corsi e laboratori previsti dal PTOF, per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e delle assemblee del personale, sindacali e dei genitori.
2. L'area esterna alla scuola dell'infanzia con giochi interrati è accessibile agli alunni soltanto nell'orario di funzionamento della scuola e sotto la supervisione e vigilanza dei docenti. E' cura di questi ultimi evitare il sovraffollamento e garantire le condizioni di sicurezza.
3. Soggetti esterni (associazioni, società sportive, ecc.) possono chiedere l'uso temporaneo dei locali scolastici. L'autorizzazione è

consentita solo per finalità senza scopo di lucro ed è disposta dal Consiglio d'Istituto. I soggetti autorizzati dovranno definire con il Dirigente Scolastico gli aspetti organizzativi dell'uso dei locali, che non dovranno subire danneggiamenti e per la cui frequenza di persone estranee i soggetti stessi dovranno stipulare polizza assicurativa.